

Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del Titolo V della l.r. 27/2015 e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

A seguito dell'approvazione del PDL Semplificazione 2017 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 58 l.r. 27/2015, le ADV on line la cui sede si trovi all'estero, NON sono più obbligate a indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.